



SENTENZA
N. 148 /2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maio Giuseppina Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Palazzo Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere - Relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso principale in appello iscritto nel registro di segreteria al numero 58840 proposto da Laura Mio, Livio Fenos, Danny Fenos, Ennio Fenos, Ennio Feno e Livio Fenos nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della s.a.s. "FENOS Danny e figli", tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Giovanelli (PEC marco.giovanelli@avvocatiprodenone.it), elettivamente domiciliati come in atti

contro

Procura Generale della Corte dei Conti

Procura Regionale della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 74/21, depositata in data 8.3.2021 e notificata il 15.2.2024.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Emanuela Vergine, su delega dell'avv. Giovannelli ed il Vice Procuratore generale Cons. Luigi D'Angelo.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Friuli Venezia Giulia, con la sentenza gravata, ha condannato i convenuti Mio Laura, la Società agricola semplice Fenos Danny e figli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Fenos Danny, Fenos Ennio e Fenos Livio, con il vincolo della solidarietà, al pagamento in favore all'AGEA della somma di euro 39.235,99 (euro trentanovemiladuecentotrentacinque,99), oltre rivalutazione e interessi e spese di giudizio.

Il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza di un illecito ottenimento da parte dei predetti soggetti di contributi provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sulla base di titoli prelevati dalla "Riserva nazionale", assegnati gratuitamente alla MIO, nella qualità di "nuovo agricoltore".

Secondo la ricostruzione operata dalla sentenza gravata, l'accesso ai predetti titoli, *"anziché favorire la creazione di una nuova impresa agricola, è stato illecitamente finalizzato al trasferimento dei diritti all'aiuto in favore dei familiari, operatori economici già presenti da anni nel mercato,*

consentendo a costoro di accedere indebitamente ad una misura concepita per facilitare l'ingresso nel sistema produttivo agricolo di soggetti appartenenti a categorie sfavorite ovvero i "nuovi agricoltori"".

Il danno erariale accertato è stato individuato sia nel finanziamento erogato alla Mio, sia nelle agevolazioni fruite dalla società agricola dei Fenos con il concorso dei titoli ceduti dalla stesa Mio e ciò anche sotto il diverso profilo della sottrazione delle risorse illecitamente conseguite a coloro che, pur in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei titoli, non ne hanno potuto fruire per realizzare gli scopi previsti dalla disciplina.

Gli appellanti hanno censurato la sentenza di condanna.

Con il primo motivo si lamenta la mancata sospensione del giudizio nonostante la pendenza del processo penale avente a oggetto i medesimi fatti.

Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui, facendo acritico richiamo alle risultanze emerse dalle indagini della Guardia di Finanza, ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa degli odierni appellanti, pur in difetto di un idoneo compendio probatorio.

Gli appellanti hanno quindi concluso, in via pregiudiziale, per la sospensione del giudizio e, nel merito, per la riforma della sentenza di primo grado e per il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla Procura.

Quest'ultima si è costituita in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni, nelle quali si chiede il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza

appellata.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. Il primo motivo di appello non può essere accolto.

Il Collegio condivide le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della decisione di escludere la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti della sospensione previsti dall'art.106, commi 1 e 2 c.g.c..

Detta disposizione, il cui contenuto ricalca l'art. 295 c.p.c., prevede che la sospensione del processo possa essere disposta quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, "costituisca per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato".

La sospensione (necessaria) del processo contabile, in quanto condizionata dalla sussistenza della pregiudizialità tecnico-giuridica intesa come vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni teso ad evitare un conflitto di giudicati, costituisce espressione del principio di indipendenza fra le diverse giurisdizioni, ripetutamente declinato dalla Corte di Cassazione (ex multis, ord. n. 17235/2014; ord. n. 16844/2012; ord. n. 25272/2010) e costantemente ribadito dalle SS.RR. di questa Corte (SS.RR. ord. n. 5/2020; ordd. nn. 6, 12 e 15/2019; ordd. nn. 1 e 3/2012; Sez. III app. n. 14/2018).

Il Collegio intende dare continuità al principio affermato dalla Sez. I

d'appello di questa Corte nella sentenza n. 64/2022, secondo cui "La giurisdizione penale e quella civile per risarcimento danni derivante da reato, come quella contabile, sono reciprocamente indipendenti nelle loro sfere cognitive e decisorie, anche quando investono il medesimo fatto materiale: tale principio ha trovato conferma proprio nell'assetto normativo processuale del codice di giustizia contabile approvato con il d. lgs n.174/2016 (artt. 106-107 c.g.c.)", con l'ulteriore precisazione che "nei due diversi processi sono affatto diversi il petitum e la causa petendi: mentre il processo penale mira a sanzionare le condotte illecite qualificate dalla legge come reati, il giudizio per responsabilità amministrativo-contabile ha natura essenzialmente risarcitoria e assume finalità ripristinatorie delle risorse pubbliche indebitamente sottratte all'Amministrazione titolare - in termini di maggiore spesa o minore entrata - attraverso la condanna dell'autore del comportamento illecito alla restituzione del quantum del pregiudizio arrecato."

Nel caso di specie, il Collegio non ritiene sussistente, tra l'odierno giudizio contabile -imperniato sull'accertamento della responsabilità per il danno erariale prodotto dalla condotta degli appellanti - e quello penale -che sottopone la medesima condotta a valutazioni di diversa natura essendo diverse le sanzioni (non certo di natura risarcitoria) conseguenti alla violazione della norma penale- quel vincolo di pregiudizialità tecnico-giuridica che rende necessaria la sospensione del giudizio pregiudicato (quello contabile) in attesa della definizione del giudizio pregiudicante (quello penale).

2. Il Collegio ritiene invece fondato il secondo motivo di appello.

Il Collegio ritiene che gli elementi valutati dal giudice di primo grado non siano sufficientemente idonei a sostenere la prova della responsabilità amministrativa dell'appellante.

Sebbene il legislatore lasci il giudice libero di valutare le prove secondo il suo convincimento, imponendogli soltanto l'obbligo di motivazione, egli è comunque guidato da (e vincolato al rispetto di) criteri normativamente fissati. Tali criteri non possono considerarsi delle vere eccezioni al libero convincimento, perché non impongono un risultato, ma vincolano il giudice orientandolo nell'esercitare la sua valutazione: questi non può discostarsi da quei criteri, pur potendo trarne dalla loro applicazione le conclusioni che più lo convincono. Si tratta di linee guida che intervengono sul valore della prova, collegando l'efficacia probatoria all'esistenza di determinati requisiti; dell'esistenza di questi il giudice deve sempre dar conto in motivazione.

La prova critica (o indiretta), fondata sull'utilizzazione degli elementi indiziari, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su massime di esperienza - ricavate cioè dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali ed umane - alla cui stregua è possibile affermare che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità ovvero di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza, su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione

degli indizi.

L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario, il quale richiede che il passaggio dal fatto probatorio (fonte e contenuto della prova) al fatto da provare venga giustificato rendendo esplicito il criterio di valutazione che si esprime nella massima di esperienza (regola di inferenza) adottata.

Poiché, nella valutazione della prova indiziaria, manca una forza argomentativa che possa definirsi deduttivamente incontrovertibile, il sistema ordinamentale pone una generica affermazione di sfiducia nei giudizi basati su legami logici eccessivamente deboli come quelli delle congetture plausibili ma considerate isolatamente.

Precisati i tratti distintivi che connotano questo tipo di prova, il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: 1) il primo è diretto ad accertare il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione di ciascun indizio isolatamente considerato; 2) il secondo momento del giudizio di valutazione è costituito da un esame globale e unitario del quadro indiziario tendente a dissolverne la relativa ambiguità (*quae singula non probant, simul unita probant*), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale

può affermarsi conseguita la prova del fatto.

Nella fattispecie in esame, nel valutare la documentazione probatoria offerta dalla Procura attrice, il giudice di primo grado ha tratto elementi di natura indiziaria dalle seguenti circostanze:

i) la vicenda è maturata nel ristretto ambito familiare dei Fenos;

ii) la Mio è coniugata con Fenos Danny ed è la madre di Fenos Ennio e Livio;

iii) v'è coincidenza dell'indirizzo di residenza familiare, di quello della sede legale della società agricola semplice dei tre Fenos e di quello dell'impresa (poi cessata) della Mio;

iv) i fondi dichiarati dalla Mio per l'assegnazione dei titoli, e del correlato finanziamento, appartenevano al marito e ad altri soggetti che, sentiti in sede di sommarie informazioni testimoniali dai finanziari, hanno dichiarato di non avere stipulato alcun contratto di affitto con la Mio;

v) Mancava in capo alla Mio la regolare disponibilità dei terreni dichiarati ed utilizzati per ottenere i titoli della "Riserva nazionale" ed i correlati contributi a carico del FEAGA.

Con riguardo alle circostanze su iv e v), il Collegio deve osservare il difetto in atti di elementi idonei a supportare l'affermazione della mancanza della regolare disponibilità dei terreni da parte della Mio. Tale mancanza è un'asserzione che, non essendo supportata da idonei elementi probatori, appare più una supposizione.

Dai verbali di indagine difensive acquisiti agli atti del dibattimento del giudizio penale, peraltro, risulta che i proprietari dei terreni non

avrebbero avuto alcuna remora a concederli in locazione alla sig.ra Mio. E' quindi ragionevole ritenere, come dedotto dalla difesa dell'appellante, che le trattative per la conclusione dei contratti di locazione erano intercorse tra i proprietari dei terreni e il sig. Fenos Denny solo per una ragione di conoscenza già da tempo acquisita e non per una finalità illecita.

Ciò comporta che le circostanze sub iv) e v) non possono essere assunti a elementi di natura indiziaria del fatto illecito addebitato agli appellanti.

Le altre circostanze - quella sub i) per cui la vicenda è maturata nel ristretto ambito familiare dei Fenos; quella sub ii) per cui la Mio è coniugata con Fenos Danny ed è la madre di Fenos Ennio e Livio; quella sub iii) per cui v'è coincidenza dell'indirizzo di residenza familiare, di quello della sede legale della società agricola semplice dei tre Fenos e di quello dell'impresa (poi cessata) della Mio - non solo possiedono, né singolarmente né congiuntamente, la consistenza di elementi gravi precisi e concordanti, ma neppure quella di elementi indizianti.

Il Collegio ritiene che, seppure con metodo argomentativo, il giudice di primo grado abbia sopravvalutato le predette circostanze, attribuendo ad esse un significato probante che quegli elementi non sono in grado di manifestare. La stessa sentenza, infatti, non ha considerato la relativa ambiguità di ciascuno di quegli elementi.

Ed è proprio l'ambiguità di essi, che permane anche se gli stessi vengano considerati congiuntamente, ad indurre il Collegio a

	saggiarne l'intrinseca valenza indimostrativa del fatto illecito	
	addebitato agli appellanti.	
	La valenza probatoria degli elementi utilizzati a supporto	
	dell'affermazione di responsabilità è poi ulteriormente depotenziata	
	dalla circostanza che la normativa di settore non pone divieti alla	
	cessione dei titoli della "Riserva nazionale". Per cui non può ravvisarsi	
	nella cessione di quei titoli, anche se avvenuta in un contesto familiare,	
	un elemento di illiceità indiziante.	
	Ciò comporta la fondatezza del secondo motivo e l'accoglimento	
	dell'appello.	
	Le spese legali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico	
	dell'AGEA e vengono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di	
	legge, in favore di tutti gli appellanti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente	
	pronunciando	
	ACCOGLIE	
	l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, assolve gli	
	odierni appellanti.	
	Le spese legali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico	
	dell'AGEA e vengono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di	
	legge, in favore di tutti gli appellanti.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.3.2024.	
	L'estensore	Il Presidente
	10	

